



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Provincia di Catania

Regolamento del mercato dei piccoli animali

ART.1 ANIMALI DELLE SPECIE AVICOLE

A) DEFINIZIONI

«Pollame»: animali di cui all'art. 2, punto 2 lettera a) del DPR 587/93 con l'esclusione dei piccioni;

«filiera avicola rurale»: l'insieme degli allevamenti avicoli rurali e delle aziende avicole che detengono, allevano o commercializzano animali destinati agli allevamenti rurali;

«allevamento rurale»: inteso come luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili destinati esclusivamente all'autoconsumo;

«allevamento di svezzamento»: allevamento in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato a aziende della filiera avicola rurale;

«commerciante»: il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72 ore per poi destinare ad allevamenti rurali o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;

B) REQUISITI DI BIOSICUREZZA

Tutti gli allevamenti di svezzamento devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'OM 26/08/2005 e s.m, e i.

ART.2 PARTECIPAZIONE A FIERE E MERCATI

Tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono essere in possesso di apposita autorizzazione.

Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è ricompresa nell'accreditamento stesso, per tutte le altre aziende l'autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da parte degli interessati al Servizio Veterinario territorialmente competente verificata, in particolare, la presenza dei requisiti strutturali di cui all'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i. Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 sulla movimentazione degli animali, i commercianti e gli svezzatori, operanti in fiere e mercati devono garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato o tramite copia del Mod. 4 :

- Nome e Cognome del destinatario
- Indirizzo
- Numero e specie degli avicoli
- Data di vendita
- Per accedere a fiere e mercati gli operatori economici devono esibire l'autorizzazione in originale per la partecipazione a fiera/mercato.

a) Requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati

- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura del Comune;
- l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo a cura del Comune.

b) Fiere e Mercati

Oltre quanto previsto dagli artt. 18 a 22 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54, i Servizi Veterinari almeno devono effettuare, prima dello svolgimento, un sopralluogo presso fiere/mercati avicoli con le modalità previste dall'art. 18 DPR n.320/54, al fine di verificare il puntuale rispetto da parte degli organizzatori per consentire che operatori economici rispettino le disposizioni previste per potere partecipare a tali eventi.

Qualora l'esito del sopralluogo dia esito sfavorevole, non si potrà dare corso allo svolgimento della fiera/mercato.

c) Parere per l'autorizzazione alle esposizioni di animali in fiera/mercato e in manifestazioni pubbliche.

Descrizione: rilascio del parere necessario per l'autorizzazione sanitaria ad esporre animali in mercati, fiere, mostre e/o per manifestazioni pubbliche;

Destinatari: i responsabili o titolari di manifestazioni, mostre, mercati, fiere;

Accesso: la domanda va presentata al Comune almeno sessanta giorni prima dell'evento. Il Servizio veterinario si attiva su richiesta di parere da parte del Comune;

Informazioni: viene rilasciato un parere in cui si indicano le condizioni igienico-sanitarie e di tutela degli animali che devono essere rispettate, in base alla situazione sanitaria, (locale, regionale e nazionale), al tipo di evento, alle specie coinvolte, alle caratteristiche della manifestazione (commerciale, sportiva, amatoriale, ecc).

Documenti necessari: planimetria scala **1:100** e relazione tecnica da allegare alla domanda che descriva almeno la tipologia degli animali coinvolti, date, programma e orari dell'evento, dispositivi attrezzature utilizzati, ogni altra informazione utile a descrivere la manifestazione.

Requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati: le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili; sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura del responsabile della fiera/mercato.

ART. 3 NORME PER GLI OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA CON GLI ANIMALI

Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 e sulla movimentazione degli animali, i commercianti e gli svezzatori devono:

- 1-** essere registrati nel Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute presso la ASP di competenza;
- 2-** essere in possesso dell'apposita certificazione sanitaria di accreditamento per la partecipazione a fiere e mercati;
- 3-** garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato tramite l'esibizione di copia del Mod.4 rosa di provenienza degli animali e se provengono da un centro di svezzamento, essere in possesso della copia del certificato veterinario di biosicurezza del centro svezzamento; se provengono da un'azienda devono avere il Mod. 4 e la certificazione sanitaria di accreditamento dell'azienda per la partecipazione a fiere e mercati;
- 4-** Tutti gli animali introdotti dagli allevatori amatoriale devono obbligatoriamente anch'essi essere scortati da dichiarazione di provenienza (modello 4 rosa) opportunamente compilata; ed eventualmente corredata dei referto di controlli per le specie ove previsto dalla vigente normativa.

In assenza di tale documentazioni, o se incompleta *non* sarà possibile far accedere alla fiera mercato tali animali.

Ovviamente il trasporto degli animali al mercato deve avvenire con mezzi/contenitori autorizzati e nel rispetto del benessere animale secondo specie. Trasporti promiscui di animali e materiali zootecnici, compresi i mangimi per animali, sono possibili solo ove sia garantita la completa separazione degli stessi. Non è invece possibile trasportare alimenti per uso umano sugli automezzi che trasportano animali.

Nella fiera - mercato deve essere garantito il rispetto dei seguenti criteri:

- identificazione del produttore primario (Allevatore) ai fine di consentire la tracciabilità degli animali;
- salubrità e mantenimento di condizioni igieniche delle strutture temporanee che ospitano animali impedendo, per quanto possibile, la diffusione di malattie infettive e parassitarie anche in fase non sintomatica;
- tutela del benessere degli animali ammessi alla vendita sia come condizioni di detenzione sia come condizioni di governo e mantenimento;
- decoro ed igiene della postazione.

Verranno preferibilmente assegnati a settori distinti della fiera/mercato gli spazi per gli allevatori professionali (es. svezzatori) dagli spazi per gli allevatori amatoriali.

Deve essere individuato un responsabile del comune (Direttore) per il regolare funzionamento del mercato e dei servizi.

Al Direttore della fiera/ mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura della fiera/ mercato;
- 3) vigilare perché non siano intralciate le operazioni logistiche della fiera/ mercato;
- 4) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito della fiera/ mercato;
- 5) rendere disponibile ai Servizi Veterinari della ASP una planimetria del mercato con identificazione:
 - dei punti di accesso al mercato e di visita veterinaria all'ingresso
 - dei luoghi di custodia dei materiali di pulizia, lavaggio e disinfezione o altra modalità di esecuzione degli stessi;
 - degli spazi di vendita degli operatori della fiera/ mercato, garantendo uno spazio libero di separazione

tra le aziende in modo che siano limitati i contatti tra gli animali anche tramite i loro materiali biologici, in ottemperanza a quanto prescritto dai Servizi Veterinari della ASP di Catania;

6) accertare, in base alle norme vigenti, che gli animali e le merci corrispondano ai requisiti prescritti;

7) vigilare perché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e del Regolamento;

8) attuare immediatamente le disposizioni sanitarie impartite dai Servizi Veterinari della ASP di Catania;

9) svolgere ogni altra funzione per assolvere le varie disposizioni legislative, nonché quelle previste dal presente Regolamento;

10) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, comprese le disposizioni impartite dai servizi veterinari.

Il Direttore ha la facoltà di fare allontanare dalla fiera/ mercato le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento della fiera/ mercato.

ART. 4 LOCALIZZAZIONE/CALENDARIO/ORARI

La fiera/ mercato ha luogo il.....dalle ore.....alle ore.....nell'area.....
del Comune.....sito in via.....

Gli spazi occupabili saranno "segnati a terra" dalla direzione del mercato.

Ogni espositore nello spazio allo stesso assegnato potrà scaricare gli animali e le attrezzature dal proprio mezzo entro i confini segnati, in modo da non recare intralcio alla viabilità anche pedonale all'interno dell'area della fiera e, comunque, sulle base delle indicazioni fornite dal personale comunale incaricato e presente.

Ogni espositore può occupare anche più di uno spazio disponibile in ragione delle dimensioni delle proprie attrezzature.

L'accesso al mercato degli operatori non potrà avvenire prima delle ore.....e oltre le ore.....salvo diverse disposizioni.

L'orario per le visite veterinarie di accesso al mercato e controllo della documentazione di provenienza è fissato dalle ore..... alle.....

Le attestazioni veterinarie di uscita, ove previste, per gli animali invenduti verranno eseguite dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Al di fuori detto orario le problematiche sanitarie verranno gestite dai veterinari della ASP in servizio di reperibilità (rintracciabile telefonicamente tramite il Comando della Polizia Municipale del Comune).

Lo svolgimento del mercato dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nella medesima area o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire (es. cantieri di lavori, esigenze di viabilità, motivi di sicurezza anche igienico-sanitaria, altri motivi di pubblico interesse, motivi di polizia veterinaria e malattie infettive).

ART. 5 AUTORIZZAZIONI E DOCUMENTI DI PROVENIENZA/TRASPORTO DEGLI ANIMALI

1. Tutti gli animali introdotti devono tassativamente essere scortati da dichiarazione di provenienza (modulo 4 rosa) opportunamente compilata; ed eventualmente corredata del referto di controlli per le specie ove previsto dalla vigente normativa. In assenza di tale documentazione, o se incompleta non sarà possibile far accedere al mercato tale allevatore.

2. Norme specifiche per svezziatori e commercianti ammessi al mercato:

- Tutti gli allevamenti di svezziamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono essere in possesso di apposita autorizzazione per accedere a fiere e mercati; gli operatori economici devono esibire l'autorizzazione in originale.

Tutti gli animali introdotti **dagli allevatori amatoriali** devono obbligatoriamente anch'essi essere scortati da dichiarazione di provenienza (modulo 4 rosa) opportunamente compilata ed eventualmente corredata del referto di controlli per le specie ove previsto dalla vigente normativa.

In assenza di tale documentazione, o se incompleta non sarà possibile far accedere al mercato tale allevatore.

ART. 6 RIFERIMENTI NORMATIVI DI PARTICOLARE INTERESSE:

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

- Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

- Regolamenti Comunali vigenti;

- Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

- Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante direttiva 2005/94/CE relativa a misure Comunitarie di lotta

contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

- Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile»;
- D.Lg 30 dicembre 1992, n. 529 in attuazione della direttiva 91/174/CEE;
- DM 25/06/2010 "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale";
- Conferenza Stato- Regioni del 26/09/2013 " Intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, O. Lvo n. 9 del 25/01/2010;

ART. 7 SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali in violazione delle prescrizioni ivi contenute e delle norme sanitarie è punito con le sanzioni amministrative di cui alle specifiche normative sanitarie di riferimento.

ART. 8 ANIMALI PER ESPOSIZIONE

In merito alle esposizioni di animali delle specie (bovina, ovina, caprina suina ed equina) verranno date specifiche indicazioni da parte dell'ASP competente di volta in volta in relazione alle specie da esporre.

CONSIGLIO DEL COMUNE DI CATANI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
consiglio DEL 19/12/13

